

COMUNE DI FARINDOLA PROVINCIA DI PESCARA

Piazza Mazzocca, 1 – 65010 Farindola (Pe) - Tel. 085.823131 - C.C.P. 1191 11916657 - C.F. e P. IVA 00231350687

protocollo@comune.farindola.pe.gov.it

Prot

Addi,
Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo

Via Michele Iacobucci n.4

67100 L'Aquila

protocollo@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Ing. Ilario Lacchetta in qualità di Sindaco pro - tempore del Comune di Farindola, Prov. Di Pescara

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali:¹

Al fine della corretta applicazione dell'art. 86, c. 5 del D.Lgs 267/2000 si richiede in merito al rimborso delle spese legali degli ex Amministratori comunali relative ad una causa iniziata anni prima dell'approvazione del D.L. 78/2015 e la cui sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non sussiste, è successiva all'entrata in vigore in quanto conclusasi recentemente (dopo, cioè, l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 78/2015). Per quanto sopra esposto si chiede un parere relativamente all'obbligo di questo Ente di rimborsare (totalmente o

¹In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

parzialmente) le spese legali sostenute dagli ex Amministratori in considerazione che il D.L. sopra citato è precedente all'emissione della sentenza anche se successivo all'inizio della causa.

Inoltre, posto che il rimborso (totale o parziale) delle spese legali sia dovuto, si chiede se la comunicazione al Comune da parte degli Amministratori del nominativo del proprio legale, (effettuata al momento in cui gli stessi hanno conferito l'incarico), costituisce presupposto indispensabile per effettuare il rimborso.

Infine, si chiede di chiarire la condizione posta alla base del rimborso di cui al D.L. 78/2015 ossia “ che non ne derivino oneri aggiuntivi per l'Amministrazione”.

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica², in quanto incide direttamente sulla gestione della spesa e conseguentemente sugli equilibri di Bilancio di questo Comune.

Le norme riguardanti il quesito sono:

- Art. 86, c.5 del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. 78/2015.
- CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14/09/2000 (art. 28).

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – Sentenza n. 25976 del 31/10/2017.
- Corte di Cassazione – Sentenza n. 18944/2016
- Tar Calabria Sentenza n. 272/2016.

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti³

Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Puglia - Sentenza n. 480/2017

Corte dei Conti – Sez. Veneto – Parere n. 245/2012

Data 11/10/2018



IL SINDACO

(Ing. Ilario Lacchetta)

²Deve ritenersi limitata “alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)

³Specificare se i pareri resi dalle altre Sezioni della Corte dei Conti sono contrastanti